



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

LAURA TRICOMI	Presidente
ROSARIO CAIAZZO	Consigliere
ANNAMARIA CASADONTE	Consigliere
MAURA CAPRIOLI	Consigliere
RITA ELVIRA A. RUSSO	Consigliere

Oggetto:

TUTELARE
AMMINISTRAZIONE
SOSTEGNO

Ud.13/05/2025 PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso iscritto al n. 18867/2024 R.G. proposto da:

[REDACTED] n.q. di unico genitore  
esercante la responsabilit  genitoriale sulla figlia [REDACTED]  
[REDACTED] rappresentate e difese dall'avvocato [REDACTED]  
[REDACTED]

-ricorrente-

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro

-intimato-

avverso il DECRETO del TRIBUNALE di BOLOGNA n. 5679/2024  
depositato il 04/07/2024.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  
13/05/2025 dal Consigliere RITA ELVIRA A. RUSSO.



## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Le ricorrenti, nata la prima il [REDACTED] e la seconda il [REDACTED] quest'ultima rappresentata dalla madre [REDACTED] sono figlie di [REDACTED] deceduto il [REDACTED] già sottoposto nel 2021 ad amministrazione di sostegno, con un avvocato nominato amministratore. Dopo la morte del padre hanno chiesto l'accesso all'intero fascicolo dell'amministrazione di sostegno – e non soltanto ai rendiconti- al fine di valutare se accettare o meno l'eredità, considerando anche che la clinica dove è stato ricoverato ha formulato *actio interrogatoria* avendo interesse a individuare un erede che possa pagare i debiti; hanno altresì dichiarato di avere interesse ad accertare le cause della morte del genitore.

Il Giudice tutelare ha respinto il ricorso ritenendo sufficiente a tutelare i diritti ed interessi delle odierne ricorrenti l'autorizzazione già resa con precedente decreto del 19 novembre 2023 a prendere visione ed estrarre copia dei rendiconti (annuali e finale), con relativi allegati e decreti di approvazione. Il Tribunale in composizione collegiale, investito del reclamo avverso il predetto provvedimento, ha confermato la decisione del Giudice tutelare, osservando che il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR) non si applica in caso di decesso, ma che l'art. 2 -terdecies del Codice della privacy nazionale (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e succ. mod.) prevede che i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento Europeo riferiti a dati personali relativi a soggetti defunti «*possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione*». Il Tribunale ha rilevato che nel caso di specie l'accesso è stato chiesto: a) per ricostruire l'asse ereditario e potere decidere se accettare o meno l'eredità ed eventualmente se farlo con beneficio



di inventario; b) per verificare l'operato dell'amministratore di sostegno e le modalità di gestione e amministrazione e stabilire se abbia correttamente operato o vi siano state negligenze; c) per chiarire le circostanze della morte di [REDACTED]; d) per stabilire se sia stato effettivamente ricoverato nella casa di cura [REDACTED] e, in caso positivo, in quali periodi; e) per accertare come sia stato gestito al domicilio e quali cure e assistenza gli siano stati somministrati; f) per appurare per quali patologie il *de cuius* sia stato ricoverato il 22 febbraio 2023 nella struttura privata e perché non sia stato subito portato in ospedale

Il Tribunale ha quindi affermato che l'interesse di cui al punto a) è adeguatamente garantito con il semplice accesso ai rendiconti e agli atti ad essi allegati, nonché ai decreti di approvazione, che permettono di ricostruire adeguatamente il patrimonio del defunto, mentre per gli altri profili non si individua un interesse meritevole di tutela. Così si esprime il provvedimento impugnato: *«Tutti gli altri profili su cui è fondata la domanda di accesso all'intero fascicolo hanno a oggetto il sindacato a posteriori su scelte gestionali poste in essere dall'amministratore. Tale sindacato, successivo alla chiusura del procedimento, non è ammissibile, atteso che gli eredi non hanno diritti, ma solo aspettative sul patrimonio del de cuius dunque non hanno alcun interesse giuridicamente tutelato a entrare nel merito delle valutazioni discrezionali dell'Amministratore di sostegno e del Giudice Tutelare, non avendo non solo provato ma neppure allegato l'avvenuta sottrazione di somme di denaro o di beni da parte dell'amministratore di sostegno».*

Avverso il provvedimento hanno proposto ricorso per cassazione le sorelle [REDACTED] affidandosi a due motivi ed evocando in giudizio il Ministero della giustizia, che non ha svolto difese. Le ricorrenti hanno depositato memoria. Alla pubblica udienza del 13 maggio



2025 il Procuratore generale ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, riportandosi alla requisitoria scritta nella quale rileva che il provvedimento in esame non è ricorribile per cassazione, non avendo natura decisoria e non essendo idoneo a produrre giudicato, potendo la relativa istanza essere sempre riproposta davanti al giudice competente e osserva che la procedura acconcia al caso è prevista dall'art. 744 c.p.c. ed il rimedio eventuale dall'art. 745 c.p.c., trattandosi, anche nel caso dell'amministrazione pur sempre di atti di un procedimento civile, sia pure di carattere non contenzioso. La causa è stata discussa come da verbale.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1.- Preliminarmente sulla legittimazione del Ministero della giustizia.

La parte deduce che *«Trattandosi di provvedimento emesso in sede di giurisdizione volontaria non contenziosa emesso nei confronti di una sola parte (ergo in assenza di controparti) si ritiene che la legittimazione a contraddire il ricorso sia individuabile in capo al MINISTERO DELLA GIUSTIZIA a cui è riferibile gerarchicamente l'organo che ha emesso il provvedimento impugnato»*.

1.1.- L'assunto non può condividersi.

Il provvedimento oggi impugnato è stato emesso in esito ad un procedimento camerale ai sensi degli artt. 737 e segg. c.p.c. e specificamente nella forma di provvedimento *«dato in confronto di una sola parte»* (art. 739 c.p.c.) e tale struttura mantiene tanto in sede di reclamo - ove invero non risulta che sia stato evocato il Ministero o altro soggetto come contraddittore- che in sede di ricorso per cassazione. Il ricorso censura il provvedimento in sé, peraltro per errore di diritto, provvedimento che, come sopra si diceva, è emesso nei confronti di una sola parte, sicché anche in



caso di impugnazione non ha un contraddittore che debba essere evocato in giudizio.

2.- Deve però verificarsi se il provvedimento è ricorribile per cassazione. Secondo il Procuratore generale non lo è perché non ha contenuto decisorio e dovrebbe piuttosto ricorrersi al rimedio ex art. 745 c.p.c.

2.1.- Anche questo assunto non può condividersi.

In primo luogo, si osserva che gli artt. 744 e 745 c.p.c. disciplinano il caso in cui il cancelliere o altro depositario di pubblico registro, tenuto a rilasciare copie di atti, rifiuti di farlo ovvero ritardi il suo ufficio; si tratta cioè della omissione di una attività meramente esecutiva, essendo ben certo che il cancelliere o altro funzionario quelle copie debba rilasciarle. Invece in questo caso si discute del diritto all'accesso agli atti e ad estrarre copie dei medesimi. Pertanto, non può dirsi che la parte avrebbe dovuto fare ricorso a questa procedura dal momento che non ha avanzato una richiesta al cancelliere, ma direttamente al Giudice tutelare, al fine di fare accertare e dichiarare il diritto, ed ha ottenuto un provvedimento negativo che ha sottoposto a reclamo.

2.2.- Il provvedimento in esame deve considerarsi decisorio, e quindi impugnabile per cassazione, perché tale è il suo contenuto, avente per oggetto un diritto di natura personalissima, e ciò a prescindere dal fatto che sia stato usato il modello processuale camerale ex art. 737 c.p.c.

La rispondenza tra volontaria giurisdizione e processo camerale non è perfetta: se è vero che le forme della giurisdizione volontaria rispondono al modello camerale, tuttavia non è vero l'inverso, perché il modello camerale è stato nel tempo impiegato, e talora preferito data la sua speditezza, anche per la tutela dichiarativa dei diritti. Sin dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 5629 del 1996, il procedimento camerale è



considerato, dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, un «contenitore neutro» con il conseguente superamento dei conflitti tra profili formali, o procedurali, e profili sostanziali connessi all'oggetto della controversia. Da qui il rilievo che il provvedimento assunto in esito a procedimento camerale, se incidente su diritti soggettivi, è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (Cass. n. 8915 del 19/06/2002). Le sezioni unite hanno altresì affermato (Cass. n. 32359 del 2018) che di per sé la previsione del procedimento camerale non è univoca per escludere l'idoneità alla formazione di un giudicato dei provvedimenti emessi al suo esito e che *«non può esser tacitata infine la tendenza giurisprudenziale a relativizzare il concetto stesso di attitudine al giudicato mediante la via del giudicato cd. allo stato degli atti»*. Invero, anche la giurisprudenza richiamata dal Procuratore generale (v. ad es. Cass. n. 212/2019) rimarca che il requisito della definitività si sostanzia nel fatto che il provvedimento *«non sia soggetto ad un diverso mezzo d'impugnazione, dovendosi, altrimenti, esperire anzitutto tale mezzo - appello, reclamo o quant'altro - sicché il ricorso per cassazione riguarderà il successivo provvedimento emesso all'esito. In ciò consiste il requisito della definitività»*.

2.3.- Da ultimo, le sezioni unite di questa Corte hanno confermato l'esistenza della caratteristica della decisorietà in distinte fattispecie non allineate al modello ordinario del processo, affermando che deve aversi riguardo al contenuto della pronuncia in rapporto all'oggetto del processo (Cass. sez. un. 24/07/2023, n.22048) Si è osservato che l'art. 111 Cost. vieta di sottrarre al sindacato di legittimità i provvedimenti a contenuto decisorio, ma non impone di impiegare la forma del processo di cognizione per l'accertamento del diritto. In questa prospettiva il passaggio dall'attitudine al giudicato all'attitudine alla stabilizzazione degli



effetti sulla situazione giuridica tutelata (nel che si traduce la clausola *rebus sic stantibus*) diventa centrale. La caratteristica di decisorietà, cui si collega la garanzia costituzionale del ricorso per cassazione per violazione di legge, parimenti attinge la natura sostanziale del provvedimento ove questo sia destinato a decidere su posizioni soggettive contrapposte, ed è integrata dal caso che si tratti di provvedimenti suscettibili di stabilizzazione perché per loro natura non provvisori e non suscettibili di assorbimento in decisioni "altre": provvedimenti modificabili - sì - ma solo in forza del sopravvenire di circostanze nuove e diverse, secondo i canoni del giudicato cd. allo stato degli atti o, come anche suol dirsi, del giudicato *rebus sic stantibus* (Cass. n.22048/2023 cit.).

2.4.- Nel caso di specie, pur mancando un contraddittore –il titolare del diritto al trattamento dei dati personali è deceduto e coloro che intendono accedere sono le figlie chiamate alla eredità e non un soggetto estraneo- il provvedimento ha indubbia natura decisoria perché incide, come peraltro lo stesso Tribunale ha evidenziato, sui diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR, riferiti a dati personali relativi a soggetti defunti, che secondo la legislazione nazionale *«possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato, in qualità di suo mandatario, o per ragioni familiari meritevoli di protezione»*. Inoltre il provvedimento, come meglio appresso si dirà, incide sul diritto dell'erede di controllare l'attività svolta dall'amministratore di sostegno, ai fini di promuovere le azioni previste dalle legge, e sul diritto dei chiamati di compiere azioni conservative. Il provvedimento ha attitudine al giudicato *rebus sic stantibus* perché il giudice di merito ha esaminato le ragioni per le quali le ricorrenti hanno chiesto l'accesso e statuito che per quelle ragioni esse non hanno interesse meritevole di tutela; in questo si evidenzia la decisorietà e tendenziale stabilità del provvedimento,



perché il giudice ha stabilito che determinate ragioni allegate dalla parte non rientrano nel novero degli interessi contemplati dall'art. 12-terdecies del Codice della privacy, e quindi, in difetto di impugnazione e di riforma, la parte potrà riproporre l'istanza solo per ragioni diverse. Deve infatti sottolinearsi che non si discute qui di una istanza presentata nell'ambito di un procedimento ancora in corso e che contiene in sé il possibile rimedio per questo diniego (Cass. n. 5390/2005). Nel caso che ci riguarda, la procedura è chiusa e si tratta di una richiesta di accesso esterna alla vicenda procedimentale; il provvedimento emesso non è quindi destinato ad essere assorbito in un provvedimento ulteriore a sua volta impugnabile.

3.- Ciò detto, possono esaminarsi i motivi di ricorso.

3.1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ex art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione degli artt. 485, 487, 411 e 460 c.c. nella parte in cui si è negato il diritto delle ricorrenti di accedere all'intero fascicolo telematico del procedimento per l'amministrazione di sostegno di [REDACTED]. L'assunto secondo cui ai chiamati all'eredità (e agli eredi) dopo la morte del *de cuius*, sarebbe precluso ogni sindacato a posteriori sull'operato dell'amministratore di sostegno per cui le ricorrenti non avrebbero avuto legittimazione né interesse di accedere all'intero fascicolo dell'amministrazione viola gli art. 411 e 382 c.c. poiché: a) l'art. 411 c.c., tra le norme applicabili all'amministrazione di sostegno, richiama apertamente gli artt. da 374 a 388 c.c. *ergo* anche l'art. 382 c.c. che profila la responsabilità del tutore e del protutore nei confronti del minore e pertanto l'amministratore di sostegno deve amministrare il patrimonio del beneficiario dell'amministrazione con la diligenza del buon padre di famiglia ed è tenuto a risarcire ogni danno cagionato in violazione di tale dovere all'amministrato o ai suoi eredi; b) è legittimo il sindacato sull'operato



dell'amministratore da parte dei chiamati all'eredità dell'amministrato, non rispondendo a verità che l'operato dell'amministratore sia insindacabile, anzi il diritto al risarcimento che l'amministrato, al momento della sua morte, si trovasse a vantare nei confronti dell'amministratore, si trasmette *mortis causa*, come ogni altro credito; c) le ricorrenti, che agiscono a tutela di un diritto proprio in quanto figlie del *de cuius*, non avevano la possibilità di seguire la procedura di apertura della amministrazione in prima persona né di occuparsi del padre, dal momento che [REDACTED] aveva 13 anni all'epoca della apertura della misura di protezione e [REDACTED] meno di 17, quest'ultima raggiungendo la maggiore età solo pochi mesi prima della morte del padre [REDACTED] d) il provvedimento impugnato viola apertamente anche l'art. 460 c.c. che riconosce ai chiamati all'eredità il diritto di compiere atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione sul patrimonio ereditario.

3.2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazione del considerando n. 27 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) nonché degli artt. 2 - duodecies e terdecies del Codice della Privacy (D.lgs. 196/2003, come modificato dal D.lgs. n. 101/2018)

Le ricorrenti deducono che non esiste dato, neppure sensibile trattato dalla normativa citata, che non sia accessibile loro e che possa essere eletto a fondamento del diniego in questione. Deducono che nel novero dei soggetti interessati e legittimati all'esercizio dei diritti garantiti dall'art 2 -terdecies del Codice della privacy rientrano non solo gli eredi ma anche i figli chiamati all'eredità, come precisato dalla giurisprudenza del Garante per la protezione dei dati personali (26.10.2023 n. 520). Rilevano che trattasi di legittimazione riconosciuta *iure proprio* e non *iure successionis*, stante la natura strettamente personale del diritto alla



privacy, nonché in ragione del riconoscimento ai soggetti indicati dalla norma di un diritto diverso rispetto a quello vantato in vita dal defunto. L'accesso al fascicolo del procedimento di amministrazione di sostegno era stato espressamente richiesto, oltre che per finalità strettamente attinenti alla ricostruzione del patrimonio ereditario, anche (pagina 15 del reclamo) per acquisire informazioni sulle condizioni di salute del *de cuius* nelle ultime settimane della sua vita, su come era stata gestita nell'ambito della procedura di amministrazione la sua malattia e soprattutto sulle circostanze e le cause che lo avevano portato al decesso.

4.- I motivi sono fondati nei termini di cui appresso.

4.1.- Il diritto alla privacy, inteso come diritto alla riservatezza delle informazioni personali riguardanti ogni singolo individuo, e quindi non solo dei dati personali ma anche della immagine e degli eventi della vita che non siano di interesse pubblico, è un diritto fondamentale dell'individuo tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall'art. 8 della CEDU, di natura personale, inalienabile (Cass. n. 17383 del 20/08/2020; Cass. n. 1748 del 29/01/2016) che si estingue, nella sua dimensione individuale, con la morte del titolare. I diritti di natura personale presuppongo, infatti, l'esistenza in vita del loro titolare ed in quanto tali, sono generalmente considerati intrasmissibili. Ciononostante, nel nostro ordinamento si rinvengono norme relative a posizioni giuridiche soggettive che, pur non essendo qualificabili a rigore come patrimoniali, vengono disciplinate, ed in qualche misura trasmesse, anche dopo la morte del loro titolare. Si pensi ad esempio alle azioni di stato che possono essere proposte dai discendenti della persona deceduta, al diritto morale d'autore, sancito dall'art. 23, della legge. n. 633/1942, al diritto di difendere in sede civile l'onore del defunto verso le offese ricevute da terzi. Difatti, l'identità di un individuo, alla quale è collegato il



diritto alla riservatezza, ha una sua dimensione sociale e familiare che persiste, in certa misura, anche dopo la morte. La Corte Costituzionale ha riconosciuto sin dal 1994 con la sentenza n. 13 questa dimensione sociale del diritto alla identità personale, fondato sull'art 2 della Costituzione, descrivendolo come il diritto *«ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo»*.

4.2.- Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali (GDPR), secondo il quale il diritto alla protezione dei dati di carattere personale non è una prerogativa assoluta, ma va considerato alla luce della sua funzione sociale e va temperato con altri diritti fondamentali, in ossequio al principio di proporzionalità (considerando 4), non si applica alle persone decedute, pur se il considerando 27 prevede una clausola di salvaguardia con la quale si accorda ai singoli Stati membri dell'Unione la facoltà di prevedere norme a tutela del trattamento dei dati delle persone decedute. La scelta europea è pertanto quella di disciplinare il trattamento dei dati personali durante la vita del loro titolare, affinché le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano, ma non disconosce l'importanza della dimensione sociale e familiare dell'individuo, e di conseguenza della persistenza di interessi alla tutela dei suoi dati personali anche dopo il decesso. Sia gli eredi che i familiari possono infatti avere interesse a che non venga compromessa *ex post* l'identità personale del defunto e che non vengano divulgati dati sensibili a lui relativi, e al tempo stesso possono avere interesse ad accedere a questi dati. Sopravvive quindi una forma di tutela dei dati sensibili anche dopo la morte, nelle forme specifiche previste dal Codice della privacy che individua gli interessi che possono



bilanciare gli interessi di terzi ad accedere ai dati personali (si veda sul punto Consiglio Stato 12/06/2012 n. 3459; e in tema di accesso ai dati della madre che ha partorito in anonimato si veda Cass. n. 26616 del 09/09/2022).

4.3.- La legislazione nazionale prevede che l'accesso ai dati personali di un defunto possa farsi a determinate condizioni (artt. 2-terdecies del Codice della Privacy) e nello stabilire queste condizioni fa riferimento non solo alla sussistenza di un interesse proprio di colui che agisce, ma anche a ragioni familiari meritevoli di protezione, salvo il divieto espresso dall'interessato con dichiarazione scritta presentata al titolare del trattamento o a quest'ultimo comunicata.

5.- Nel caso che ci riguarda sussistono sia l'interesse personale che le ragioni familiari. Si tratta infatti di due figlie (e non di terzi estranei), minorenni all'epoca cui è stata aperta l'amministrazione di sostegno, che vogliono avere notizie di come sia stata gestita la vita e il patrimonio del padre negli ultimi anni della sua vita.

5.1.- Viene in rilievo, in primo luogo, il diritto alla identità familiare intesa come conoscenza dei fatti che hanno riguardato la vita del proprio genitore nonché in ordine a eventuali atti ed eventi che abbiano arrecato al *de cuius* pregiudizi, e che pertanto possono avere avuto incidenza anche sulla relazione familiare, privando le ricorrenti -durante la loro minore età- in tutto o in parte della relazione con il padre e del diritto a ricevere dal genitore assistenza morale e materiale, nei limiti in cui era possibile. Questi sono diritti propri delle due giovani, derivanti dallo *status* di figlio e non dalla qualità di erede o chiamato alla eredità.

5.2.- Inoltre, le ricorrenti hanno presentato l'istanza di accesso deducendo la loro qualità di chiamate alla eredità e in tale qualità possono compiere atti conservativi a tutela dell'eredità e



attività di vigilanza (art 460 c.c.), nonché, come correttamente hanno messo in rilievo nel loro ricorso, hanno interesse ad una piena conoscenza delle conseguenze dell'accettazione dell'eredità, che non si limitano soltanto ai rapporti di credito- debito.

Esemplificativamente, può rilevarsi che gli eredi sono contraddittori nel giudizio di impugnazione del rendiconto approvato dal giudice tutelare (Cass. n. 9470 del 19 luglio 2000) e possono proporre nei confronti dell'amministratore di sostegno le azioni relative alla gestione dell'amministrazione (art 382 c.c. richiamato dall'art 411 c.c.) nel termine di cinque anni previsto dall'art. 387 c.c., nonché le azioni di annullamento degli atti compiuti dall'amministratore di sostegno in eccesso rispetto all'oggetto dell'incarico o ai poteri conferitigli dal giudice, come previsto dall'art. 412 c.c.; inoltre possono proporre eventuali azioni di responsabilità anche nei confronti di chi ha avuto in cura il soggetto negli ultimi anni della vita ed infatti le ricorrenti affermano di essere anche interessate ad apprendere di più sulle circostanze della morte del padre.

6.- Ha pertanto errato il giudice di merito ad affermare che una volta chiusa l'amministrazione non è più ammesso il sindacato sulle scelte gestionali poste in essere dall'amministratore; anzi si apre una fase di controllo (rendiconto ed eventuale impugnazione, azioni contro l'amministratore, eventuale annullamento atti) il cui esercizio spetta gli eredi (Cass. n. 9470/2000 cit.; Cass. n. 4029 del 08/02/2022; Cass. n. 35680 del 21/12/2023).

6.1.- A fronte di ciò non è ben chiaro quale interesse abbiano inteso tutelare i giudici di merito con il diniego dell'accesso: non certamente l'interesse del defunto ormai non più titolare del diritto alla privacy, e non, all'evidenza, l'interesse delle sue figlie. Le motivazioni del rifiuto sono piuttosto legate a una erronea convinzione della insindacabilità dell'operato dell'amministratore di



sostegno che, una volta conclusa la procedura sarebbe sottratto a qualsivoglia controllo anche soltanto meramente ispettivo.

7.- Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, può decidersi nel merito, ex art. 384 comma II c.p.c., accogliendo integralmente l'istanza delle ricorrenti e dichiarando il loro diritto ad accedere a tutti gli atti del fascicolo dell'amministrazione di sostegno di [REDACTED] attinenti sia alla fase decisoria che alla fase gestoria.

Nulla sulle spese non essendovi un contraddittore.

### **P.Q.M.**

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e decidendo nel merito dichiara il diritto delle ricorrenti ad accedere ed estrarre copia di tutti gli atti del fascicolo dell'amministrazione di sostegno aperta in favore di [REDACTED] attinenti sia alla fase decisoria che alla fase gestoria.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.

Così deciso in Roma, il 13/05/2025.

Il Consigliere est.

RITA ELVIRA A. RUSSO

Il Presidente  
LAURA TRICOMI

